

Art. VII

L'Istituto liquidatore ha obbligo di emettere libretti fruttiferi di deposito a risparmio al portatore per ciascuno dei soci recedenti.

L'Istituto liquidatore dovrà trasferire nei singoli libretti sopra indicati mano a mano che si renderanno liquide le attività della gestione concernente il patrimonio assegnato ai soci recedenti.

Il credito di ciascun socio recedente non sarà riscuotibile che a liquidazione compiuta. Se la liquidazione non sarà compiuta nel termine di tre anni, provvederà il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ad autorizzare la riscossione, da parte dei soci, delle somme già liquide.

